



REPUBBLICA ITALIANA

Originale sentenza	€ 112,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 13,10
Totale spese	€ 141,10
Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco F.to Digitalmente	

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

Anna Luisa CARRA Presidente

Francesco Antonino CANCELLA Giudice

Gaspare RAPPÀ Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 385/2024

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69560** del registro di Segreteria,
promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

1. **Società agricola semplice “CAMEMI”** (C.F. 95019510833 e P.IVA 03150710832), con sede legale a Capizzi (ME) in Via Libertà 57, nella persona del legale rappresentante *p.t.*, Steccato Vattumè Giuseppe (C.F.: STCGPP57T18B660H), nato a Capizzi (ME) il 18.12.1957 ed ivi residente in Via Libertà n. 57, Int. 1;

2. **STECCATO VATTUMÈ Giuseppe** (C.F.: STCGPP57T18B660H), nato a Capizzi (ME) il 18.12.1957 ed ivi residente in Via Libertà n. 57, Int. 1, in proprio;

3. **LA PAGLIA Salvatrice** (C.F. LPGSVT62P70C342X), nata a Enna il 30.09.1962 ed ivi residente in via Passo Signore n. 25.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 13 novembre 2024, il giudice relatore Gaspare Rappa e il Pubblico Ministero nella persona del SPG Natalia Torre.

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto di citazione, depositato in data 24 maggio 2024 e ritualmente notificato, la Procura regionale conveniva in giudizio la società agricola semplice “Camemi” e il sig. Steccato Vattumè Giuseppe, in proprio e quale rappresentante della suddetta Società, nella qualità di beneficiari di indebiti finanziamenti comunitari provenienti dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) per le campagne agricole 2011, 2012 e 2013 e la sig.ra La Paglia Salvatrice nella qualità di responsabile *pro-tempore* della sede del CAA AGCI Enna 001, per sentirli condannare in solido, a titolo di dolo, al pagamento della somma complessiva di euro 91.894,13 oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), nonché al pagamento delle spese di giustizia, queste ultime in favore dello Stato.

Il danno contestato era relativo all’indebita percezione dei contributi FEAGA relativi alle campagne agricole 2011, 2012 e 2013, ottenuti attraverso la presentazione di domande di pagamento tramite la sede del CAA AGCI Enna 001 (oggi CAA Liberiagricoltori 001 di Enna).

II. L’attività dell’Ufficio requirente prendeva avvio da una segnalazione di danno erariale avente ad oggetto la suddetta fattispecie di indebita percezione di contributi agricoli erogati da AGEA per le campagne 2011, 2012 e 2013, trasmessa in data 20 maggio 2018, prot. n. 257/2-0, da parte della Sezione di Polizia Giudiziaria Carabinieri - Unità Tutela Forestale, Ambientale ed Agroalimentare della Procura della Repubblica di Enna, a conclusione dell’attività di indagine svolta nell’ambito del procedimento penale n.

1302/2015 R.G.N.R.

II.a. La Procura rappresentava che l'attività investigativa svolta dalla P.G.

aveva accertato che la Società agricola semplice "Camemi" avrebbe percepito

contributi complessivi pari a euro 91.894,13 quale esito della presentazione

all'AGEA delle seguenti domande:

- per la campagna 2011, la domanda unica di pagamento n. 10809494577

abbinata alla scheda di validazione n.10362000308, nella quale veniva

dichiarata "*in altra forma*" la conduzione di ha 374.30 di terreno, pari a n.

192 particelle, ubicate nei Comuni di Aidone, Piazza Armerina, Enna,

Barrafranca, San Cono, Cerami e Mazzarino. Tale domanda risultava inserita

nel portale SIAN con le credenziali "NSTECCATOVATTUME" assegnate

all'operatrice del CAA AGCI Enna 001, sig.ra Steccato Vattumè Nadia (figlia

del richiedente), e validata dalla sig.ra La Paglia Salvatrice, responsabile dello

stesso CAA.

Il P.M. evidenziava che nella relativa scheda di validazione erano indicati

come estremi dei titoli prodotti per giustificare il possesso dei terreni dichiarati

in conduzione "due dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti

l'esistenza del rapporto", riportanti il prot. AGEA CAA5193.2011.0004822 e

il prot. AGEA CAA5193.2011.0003754.

Per tale domanda la Società convenuta percepiva l'importo di euro 27.580,92

di cui euro 14.015,46 in data 03.11.2011 a titolo di anticipo ed euro 13.565,46

in data 29.12.2011 a titolo di saldo.

- per la campagna 2012, la domanda unica di pagamento n. 20806892038

abbinata alla scheda di validazione n. 20357296738 nella quale veniva

dichiarata "*in altra forma*" la conduzione di ha 419.84 di terreni, pari a n. 193

particelle, ubicate nei Comuni di Aidone, Enna, Barrafranca, Cerami e Mazzarino. Tale domanda risultava inserita nel portale SIAN con le credenziali “NSTECCATOVATTUME”, assegnate alla suddetta operatrice del CAA AGCI Enna 001, sig.ra Steccato Vattumè Nadia, e validata dalla sig.ra La Paglia Salvatrice, responsabile dello stesso CAA.

Il P.M. evidenziava che nella relativa scheda di validazione erano indicati come estremi dei titoli prodotti per giustificare il possesso dei terreni dichiarati in conduzione, una “dichiarazione sostitutiva di atto notorio” attestante l’esistenza del rapporto riportante il protocollo CAA5193.2012.0002862 e “un contratto di affitto” riportante il protocollo CAA5193.2012.0004634.

Per tale domanda la Società convenuta percepiva l’importo di euro 33.389,31 di cui euro 16.944,66 in data 02.11.2012 a titolo di anticipo ed euro 16.444,65 in data 31.01.2013 a titolo di saldo.

- per la campagna 2013, la domanda unica di pagamento n. 30810096112 abbinata alla scheda di validazione n. 30359529663 nella quale veniva dichiarata in “comodato” la conduzione di ha 388.65 di terreno, pari a n. 179 particelle, ubicate nei Comuni di Aidone, Enna, Barrafranca, Cerami, Mazzarino, Piazza Armerina, San Cono e San Pier Niceto. Tale domanda risultava inserita nel portale SIAN con le credenziali “FPERGOLA” assegnate all’operatore del CAA AGCI Enna 001, sig. Pergola Fulvio Valentino, e validata dalla sig.ra La Paglia Salvatrice, responsabile dello stesso CAA.

Il P.M. evidenziava che nella relativa scheda di validazione erano indicati come estremi dei titoli prodotti per giustificare il possesso dei terreni dichiarati in conduzione, “due atti di concessione o di locazione con indicazione di sopralluogo dell’Ufficio Tecnico Erariale, assenso della commissione,

indicazione del canone” riportanti i protocolli CAA5193.2013.0006169 e CAA5193.2013.0006171.

Per tale domanda la Società convenuta percepiva l’importo di euro 30.923,90 di cui euro 16.133,07 in data 12.11.2013 a titolo di anticipo e, a titolo di saldo, euro 14.763,42 in data 10.03.2014, 13,59 in data 03.07.2014 ed euro 13,82 in data 02.11.2014.

La Procura rappresentava che dalle indagini realizzate dalla P.G. era stato accertato che la Società Camemi avrebbe falsamente attestato la conduzione di fondi agricoli di cui non aveva alcuna disponibilità giuridica, ottenendo indebitamente i contributi oggetto di contestazione.

Infatti, dall’acquisizione da parte dei Carabinieri di informazioni presso i legittimi proprietari dei fondi agricoli dichiarati nelle suddette domande era emerso che una cospicua parte dei terreni dichiarati in conduzione dalla suddetta Società non erano nella giuridica e materiale disponibilità della richiedente.

Il P.M. riportava, a titolo esemplificativo, una tabella riepilogativa di alcuni dei suddetti accertamenti relativi a terreni del demanio della Regione Siciliana ricadenti nei comuni di Aidone, Enna e Piazza Armerina per i quali l’Ufficio servizio del territorio di Enna dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea aveva comunicato con le note prot. 1073 del 10.02.2015, prot. 1066 del 10.02.2015 e prot. 9426 del 11.07.2016 che tali terreni non risultavano essere stati oggetto di concessioni nel periodo di riferimento a nessuno dei due soggetti beneficiari dei contributi.

La Procura regionale evidenziava, a titolo esemplificativo, che la superficie delle particelle appartenenti al demanio regionale dichiarate e riconducibili a

titoli ingiustificati, risultava pari a:

- ettari 108,99, corrispondente ad una percentuale di oltre il 29% della

superficie dichiarata per la campagna 2011 (ettari 374,30);

- ettari 227,58, corrispondente ad una percentuale di quasi il 54% della

superficie dichiarata per la campagna 2012 (ettari 419,84);

- ettari 226,58, corrispondente ad una percentuale di oltre il 58% della

superficie dichiarata per la campagna 2013 (ettari 388,65).

L'Ufficio requirente, quindi, prospettava che tali fatti in quanto riferiti ad una

superficie aziendale abbondantemente superiore alla soglia di rilievo

comunitario fissata allo 0,5% (o all'ettaro) integravano la fattispecie delle

dichiarazioni eccessive intenzionali di cui all'art. 53 del reg. n. 796/2004/CE,

come modificato dall'art. 1, paragrafo 20 del reg. 972/2007/CE,

successivamente riprodotto nell'art. 60 del reg. n. 1122/2009/CE, con

conseguente perdita dell'intero regime di aiuto.

Il P.M. rappresentava che per i suddetti fatti l'AGEA aveva comunicato, in

data 22.12.2020, di avere emesso nei confronti della Società agricola semplice

Camemi, il provvedimento di ingiunzione fiscale e, in data 26.02.2024, di

avere provveduto alla successiva iscrizione a ruolo cui non aveva fatto seguito

alcuna restituzione degli importi indebitamente percepiti.

Inoltre, veniva evidenziato che per tali fatti illeciti il sig. Steccato Vattumè

Giuseppe, legale rappresentante della Società agricola semplice Camemi, e la

sig.ra La Paglia Salvatrice, responsabile *pro-tempore* del CAA AGCI Enna

001, erano stati rinviati a giudizio: il primo, per il reato di cui all'art. 76, co. 3

del DPR 445/2000 in relazione all'art. 483, co. 1 del c.p. nonché per il reato di

cui all'art. 640-*bis* c.p. mentre la seconda, per il reato di cui agli artt. 479 e

476, comma 2 del c.p.

II.b. Sulla base di tali risultanze secondo la Procura regionale non vi erano dubbi sul fatto che la società Camemi per il tramite del suo legale rappresentante, per le campagne 2011, 2012 e 2013, aveva dichiarato in modo intenzionale la conduzione di terreni di cui non aveva la disponibilità giuridica in violazione della disciplina comunitaria richiamata, cosa che rendeva indebita l'intera somma complessiva di euro 91.894,13 percepita da AGEA.

A tal proposito veniva evidenziato che, secondo la normativa vigente *ratione temporis*, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non può più essere considerata titolo sufficiente a certificare il rapporto di conduzione dei terreni pubblici e privati (v. Circolare ACIU.2011679 del 25.11.2011) e può essere utilizzata dall'istante solo nel caso di conduzione di superfici pubbliche per le quali non sia stata ancora rilasciata dall'Ente competente la relativa concessione, purché contenga gli estremi del verbale di aggiudicazione della gara.

Veniva prospettato, inoltre, che a tale percezione indebita e fraudolenta aveva contribuito la condotta compiacente ed eziologicamente concorrente della responsabile del CAA, sig.ra La Paglia Salvatrice, la quale aveva svolto la propria attività di validazione ed invio delle domande uniche di pagamento senza effettuare alcun tipo di accertamento, controllo e riscontro riguardo al possesso in capo al richiedente di titoli validi per ottenere l'aiuto, disattendendo così, gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia che veniva richiamata.

In ultimo, secondo il P.M. le condotte artificiose del richiedente e del responsabile del CAA perfezionavano una ipotesi tipica di occultamento

doloso del danno.

Il P.M., quindi, contestava il danno erariale di euro 91.894,13, a titolo di dolo, alla Società agricola semplice Camemi, nella persona del suo legale rappresentante sig. Steccato Vattumè Giuseppe, al sig. Steccato Vattumè Giuseppe in proprio e alla sig.ra La Paglia Salvatrice, in quanto sarebbero emerse dalle risultanze istruttorie consapevoli e volute condotte commissive ed omissive trasgressive degli obblighi di servizio ed eziologicamente rilevanti per l'indebita percezione di contributi in pregiudizio dell'AGEA

IV. In relazione a tali fatti, la Procura in data 28 febbraio 2024 emetteva un invito a dedurre nei confronti degli odierni convenuti contestando la suesposta responsabilità per il danno dolosamente cagionato all'AGEA.

Tale atto veniva ritualmente notificato alla sig.ra La Paglia Salvatrice, in mani proprie, in data 13.03.2024 e al sig. Steccato Vattumè Giuseppe, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Società agricola semplice Camemi, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il cui procedimento si è perfezionato decorsi dieci giorni dalla spedizione delle raccomandate informative A.R. n. 668427477718 e n. 668427477707 del 12/03/2024.

Nessuno dei convenuti si avvaleva delle facoltà preprocessuali né depositava memorie difensive. Il P.M., quindi, in data 24 maggio 2024 emetteva l'atto di citazione in giudizio per il danno come contestato in fase preprocessuale.

La Presidente di questa Sezione fissava l'udienza pubblica di discussione per il 13 novembre 2024 assegnando termine fino al 24 ottobre 2024 per la costituzione in giudizio e il deposito di memorie e documenti.

V. All'udienza del 13 novembre 2024 la Procura regionale insisteva nella domanda di condanna riportandosi agli atti.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha per oggetto l'accertamento della responsabilità per il danno erariale asseritamente cagionato all'AGEA, quale organismo pagatore nazionale dei contributi agricoli unionali, dalla Società agricola semplice "Camemi", dal sig. Steccato Vattumè Giuseppe e dalla sig.ra La Paglia Salvatrice nelle qualità rispettivamente di società beneficiaria, di socio amministratore e rappresentante legale di tale Società, e di responsabile *p.t.* della sede territoriale del CAA mandatario. Tale danno deriverebbe dall'erogazione indebita di un contributo FEAGA a causa delle condotte illecite, attive e passive, degli odierni convenuti dolosamente preordinate alla illecita percezione di tale finanziamento unionale.

1.1. In via pregiudiziale, verificata la ritualità della notifica dell'atto di citazione e del decreto di fissazione dell'udienza e la mancata costituzione in giudizio di tutti convenuti, ne va dichiarata la contumacia ai sensi dell'art. 93 c.g.c.

Infatti, nessuno dei convenuti si è costituito in giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, avvenuta nei confronti della società Camemi in persona del suo legale rappresentante Steccato Vattumè Giuseppe e nei confronti di quest'ultimo in proprio con procedura *ex* 140 c.p.c. con raccomandate informative A.R. rispettivamente n. 66427781342 e n. 668427781353 del 10/06/2024 ed avvisi di ricevimento del 25.06.2024 attestante il mancato ritiro dell'atto entro il termine di 10 giorni, e nei confronti della convenuta La Paglia Salvatrice con

consegna in mani proprie in data 4 giugno 2024.

1.2. Sempre in via pregiudiziale, in punto di sussistenza della giurisdizione contabile, si osserva che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione (cfr., Cass. civ., SS.UU., *ex multis*: n. 4511/2006, n. 5019/2010, n. 23897/2015 e n. 21297/2017), i privati percettori di contributi economici pubblici intrattengono sostanzialmente un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione poiché, attraverso l'impiego delle risorse finanziarie conseguite, concorrono a realizzare l'interesse pubblico alla cui cura è preposta l'amministrazione erogatrice.

Per i motivi sopra esposti sussiste la giurisdizione di questa Corte nei confronti dei convenuti Società agricola semplice "Camemi" e sig. Steccato Vattumè Giuseppe quali soggetti richiedenti/percettori dei contributi FEAGA per le annualità 2011, 2012 e 2013.

Inoltre, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti anche nei confronti dei soggetti chiamati a svolgere funzioni essenziali all'interno del procedimento amministrativo che conduce alla concessione dei benefici (cfr. *ex multis*: C. conti, Sez. III App., sent. n. 160/2019; Cass. civ., SS.UU., ordd. 22114 e 20132 del 2004). In tali casi, l'azione di danno può essere proposta direttamente nei confronti dei legali rappresentanti dei CAA o comunque di coloro che, di fatto, abbiano agito per conto di essi, consentendo l'illegittima percezione delle agevolazioni pubbliche (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Reg. Siciliana, sentt. n. 827/2020, n. 337, n. 692 e n. 955 del 2019; Sez. giur. Umbria, sent. n. 19/2019).

Per i motivi sopra esposti sussiste la giurisdizione di questa Corte nei confronti della convenuta La Paglia Salvatrice che, secondo la prospettazione attorea,

nella qualità di responsabile di sede del CAA mandatario per tutte le campagne agricole oggetto di causa, ha permesso il rilascio delle domande di pagamento e la validazione telematica del fascicolo aziendale.

2. Prima di affrontare le questioni di merito, il Collegio ritiene necessario richiamare la normativa che, nel periodo di riferimento, ha disciplinato le erogazioni comunitarie nel settore agricolo.

2.1. La Politica Agricola Comune (PAC), di cui i contributi del fondo FEAGA rappresentano uno degli strumenti principali, è stata oggetto nel corso degli anni di numerose riforme.

Con riferimento al periodo oggetto di causa, la disciplina degli aiuti comunitari all'agricoltura è contenuta nel Reg. CE n. 73/2009, che ha abrogato e sostituito il Reg. CE n. 1782/2003, e nel Reg. CE n. 1122/2009 della Commissione recante la disciplina di attuazione. Tale nuova disciplina ha ampliato e semplificato il sistema del pagamento unico svincolato dall'obbligo di produzione (c.d. disaccoppiamento), introdotto dal Reg. 1782/2003, prevedendo il rispetto di determinate norme di condizionalità, previste dagli artt. 5 e 6 Reg. CE 73/2009, relative alla corretta applicazione dei criteri di gestione e alle buone condizioni agronomiche e ambientali.

La nuova disciplina, modificando l'impostazione del sostegno finanziario dal prodotto al produttore, riconosce all'agricoltore/allevatore un contributo di sostegno al reddito calcolato sulla base della media dei contributi ricevuti negli anni precedenti e legato, in linea di massima, all'estensione della superficie aziendale complessivamente destinata ad attività produttiva. Infatti, l'art. 34 Reg. CE 73/2009 prevede che "Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico è erogato agli agricoltori previa attivazione di un diritto

all'aiuto per ettaro ammissibile. I diritti all'aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento dell'importo ivi indicato".

Il nuovo regime, quindi, pur prevedendo degli aiuti al reddito non più vincolati alle produzioni agricole e zootecniche, ha continuato a parametrare in linea di massima gli stessi all'estensione della superficie aziendale dell'impresa agricola, in quanto gli aiuti sono subordinati al rispetto di impegni che presuppongono che l'impresa agricola abbia la piena disponibilità dei terreni interessati.

Il titolare dell'impresa agricola, per conseguire il suddetto contributo, deve costituire un "fascicolo aziendale" (istituito dall'art. 9 del d.P.R. 503/1999 nell'ambito della "Anagrafe delle aziende agricole" introdotta dall'art. 14, co. 3, D.lgs. 173/1998), che è l'insieme delle informazioni e dei documenti relativi all'azienda agricola, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali ed al titolo di conduzione, e presentare ogni anno una domanda di aiuto, la cosiddetta Domanda Unica di Pagamento (DUP), nella quale deve indicare tutte le particelle agricole dell'azienda (art. 19 Reg. 73/2009) di cui ha la disponibilità in base ad uno dei titoli espressamente presi in considerazione della disciplina settoriale nazionale.

Tale domanda di pagamento va presentata dall'imprenditore agricolo in via telematica all'AGEA quale organismo pagatore, anche avvalendosi dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).

2.2. La necessità di dare certezza della consistenza aziendale quale elemento centrale delle domande annuali di contributo a valere sul FEAGA ha prodotto nell'ordinamento nazionale una disciplina integrativa specifica recata dall'art. 3, co. 1, lett. "f", d.P.R. 503/1999, dai decreti MIPAAF del 4 aprile 2000, del

10 agosto 2001, del 17 aprile 2003 e del 20 marzo 2015 e dalle circolari adottate dall'AGEA (Cfr. n. 35 del 24.04.2001, n. 23 del 24.04.2003 e n. 210 del 20.05.2005) secondo la quale l'erogazione dei contributi agricoli comunitari è subordinata alla sussistenza di un titolo giuridicamente idoneo e debitamente documentabile che attribuisca all'imprenditore agricolo (coltivatore/allevatore) la disponibilità della superficie.

In particolare, con la circolare n. 35 del 24 aprile 2001, l'AGEA con la finalità di migliorare la "fase di ammissibilità delle richieste di aiuto attraverso un controllo potenziato nella fase di presentazione ed acquisizione delle domande" e sulla premessa che "il non integrale rispetto di quanto previsto potrebbe comportare il mancato riconoscimento degli aiuti comunitari erogati dall'AGEA con conseguente danno all'erario dello Stato", ha subordinato l'accoglimento delle domande di contributo alla dimostrazione del titolo di conduzione con copia della certificazione catastale (o, per le domande successive alla prima, con "l'autocertificazione attestante l'attualità delle informazioni contenute nella documentazione catastale") e del contratto di affitto o di comodato regolarmente registrato, in copia autentica.

Nell'ipotesi in cui il produttore richiedente non fosse in condizione "di produrre la documentazione relativa ai suddetti titoli di conduzione e/o in ipotesi di contratto verbale", la circolare consentiva di ricorrere all'autocertificazione attestante "gli estremi anagrafici del proprietario, la data di inizio, di fine del contratto e la superficie oggetto del contratto, specificando sotto la propria responsabilità il titolo di conduzione ed i motivi per cui è necessario ricorrere all'autocertificazione".

Con successiva circolare n. 23 del 24 aprile 2003, l'AGEA ha reso ancor più

rigorosi i criteri per la dimostrazione del titolo di conduzione prevedendo, per tutte le particelle dichiarate, la produzione di visura catastale non anteriore a sei mesi dalla data di scadenza della presentazione della domanda e per il contratto di affitto verbale la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esistenza del rapporto e copia della dichiarazione unilaterale di registrazione presso l'Agenzia delle entrate, resa dal proprietario del fondo o dall'affittuario; per il contratto di comodato verbale, invece, ha ritenuto sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta sia dal proprietario sia dal conduttore del fondo, attestante la qualità di comodatario, gli estremi del fondo e le generalità del proprietario comodante. Con riferimento agli usi civici la circolare richiedeva la dichiarazione dell'Amministrazione o dell'Ente nella cui competenza territoriale ricadevano le superfici per le quali si richiedeva l'aiuto, unitamente alla relativa visura catastale ed alla indicazione della quota parte di utilizzo di competenza del produttore mentre, nel caso di concessione e locazione di beni immobili demaniali, era richiesto l'atto di concessione o di locazione con allegata visura catastale e indicazione del canone.

Tale disciplina era presidiata dalla clausola generale secondo cui "Qualora la documentazione probante la titolarità di conduzione per ciascuna particella catastale dichiarata non sia congruente a quanto sopra riportato, l'amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto".

Successivamente, con il "Manuale delle procedure del fascicolo aziendale", allegato alla circolare AGEA n. 210 del 20 aprile 2005, nulla è stato innovato con riferimento al contratto di affitto e di comodato verbale mentre, con riferimento alla concessione/locazione di beni immobili demaniali, è stata

prevista la produzione dell'“atto di concessione o di locazione con indicazione di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Erariale, assenso della Commissione, indicazione del canone”.

L'AGEA, con la nota prot. n. ACIU.2011.679 del 25 novembre 2011, al fine di “evitare che i pubblici contributi siano erogati ai non aventi diritto”, ha abolito la possibilità di dimostrare la conduzione di superfici in affitto con dichiarazione unilaterale o sostitutiva registrata presso l'Agenzia delle entrate. L'abolizione di tale modalità di dimostrazione del titolo di conduzione giuridica del fondo era dovuta al fatto che la predetta dichiarazione unilaterale recava “difficoltà in sede di registrazione, non essendo contemplata tra gli atti tipici registrabili [...] ed all'incertezza sulla effettiva volontà del titolare del diritto reale di concedere la disponibilità del bene”. Di conseguenza, dalla data della predetta nota, i contratti di affitto e di comodato potevano essere dimostrati soltanto mediante atto pubblico o scrittura privata registrata.

Infine, con la circolare prot. n. ACIU.2012.90 del 29 febbraio 2012, come modificata dalla circolare prot. n. ACIU.2012.227 del 17 maggio 2012, è stato confermato che non si può più ricorrere, come prova dell'esistenza tra due soggetti di un contratto verbale, a forme di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che, per la loro provenienza dal conduttore della superficie, richiederebbero controlli eccessivi da parte della P.A. Inoltre, con riferimento alla conduzione da parte di un terzo di superfici di proprietà di un comune o comunità montana o altri enti pubblici, è stata prevista la possibilità di utilizzare dichiarazioni sostitutive *ex d.P.R. 445/2000* riferite esclusivamente all'esistenza di concessioni, affitti o comodati in forma scritta dei quali vanno indicati i relativi estremi. L'utilizzo di tali dichiarazioni è stato pure ammesso

nel caso in cui la P.A. competente non abbia ancora provveduto a rilasciare la concessione all'interessato avente diritto, che in tale caso può produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà *ex art. 47 del DPR 445/2000* nella quale siano precisati gli estremi del verbale di aggiudicazione della gara, attestante il proprio titolo di conduzione.

L'evoluzione della disciplina e delle indicazioni di prassi sui titoli di conduzione dei terreni dichiarati come facenti parte della consistenza aziendale dimostrano la necessità, avvertita dall'ordinamento, di contrastare fenomeni fraudolenti, ammettendo ai contributi solo le superfici per le quali la disponibilità giuridica potesse essere fondata su titoli formalmente riconosciuti e adeguatamente provati dal beneficiario, non potendo rilevare la semplice materiale disponibilità dei terreni senza alcuna dimostrazione della titolarità di un diritto reale o personale di godimento previsto dall'ordinamento nazionale.

In tal senso si è espressa con orientamento costante la giurisprudenza contabile (Cfr., *ex multis*, C. conti, sentenze: Sez. giur. App. Reg. siciliana, n. 77/2015; Sez. I giur. Centr. App., n. 281/2013, Sez. giur. Reg. siciliana, n. 3331/2013, sez. giur. Veneto, sent. 54/2011), la Corte di cassazione (Cfr. Sez. II penale, n. 42363/2012) nonché la Corte di giustizia europea (sent. n. C-375/08 del 24.06.2010) che ha espresso il principio di diritto secondo il quale la normativa comunitaria non osta a che gli Stati membri impongano nella loro normativa nazionale l'obbligo di produrre un valido titolo giuridico, a condizione che siano rispettati gli obiettivi perseguiti dalla normativa comunitaria e i principi generali del diritto comunitario, in particolare quello di proporzionalità.

2.3. La normativa comunitaria precedentemente richiamata ha disciplinato anche la perdita dell'aiuto. In particolare, l'art. 60 Reg. CE 1122/2009 della Commissione, con una previsione del tutto simile a quella contenuta nel previgente art. 1, paragrafo 20, Reg. CE 972/2007 della Commissione, applicabile solo per le domande di aiuto presentate nelle campagne 2008 e 2009, ha disciplinato la "dichiarazione eccessiva intenzionale", prevedendo che "Se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'articolo 57 sono dovute a dichiarazioni eccessive frutto di un comportamento intenzionale, l'aiuto cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto a norma dell'articolo 57 nell'ambito del regime di aiuto di cui trattasi non è concesso per l'anno civile considerato se tale differenza è superiore allo 0,5% della superficie determinata o a un ettaro". La norma di chiusura è quella contenuta nell'art. 30 Reg. CE 73/2009, il quale contiene una generale clausola di elusione, prevedendo che "Senza pregiudizio di eventuali disposizioni specifiche di singoli regimi di sostegno, non sono erogati pagamenti ai beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno".

A ciò si aggiunge che l'ordinamento nazionale in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione, all'art. 75 del d.P.R. 445/2000, prevede che, qualora dal controllo delle predette dichiarazioni, "emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera", fermo restando la responsabilità penale.

Infine, bisogna richiamare l'art. 3, co. 1, L. 898/1986 il quale prevede che chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEAGA e del FEASR, ferme restando le sanzioni penali e amministrative, è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito.

3. Passando al merito, il Collegio ritiene che la domanda della Procura regionale vada accolta integralmente in considerazione delle argomentazioni di seguito svolte.

Infatti, la prospettazione accusatoria nei confronti dei tre suddetti soggetti convenuti, descritta nella parte in fatto, non è stata smentita da una prospettazione difensiva alternativa convincente, posto che tutti i convenuti non si sono costituiti in giudizio e non hanno svolto difese preprocessuali, sicché nessuna prova contraria convincente è stata offerta che possa smentire le risultanze dell'esauriente compendio probatorio prodotto dalla Procura.

3.1. Nella fattispecie è ampiamente provato che i contributi agricoli, erogati alla società agricola semplice "Camemi" e dei quali il sig. Steccato Vattumè Giuseppe ha avuto la piena disponibilità nella qualità di socio amministratore e rappresentante dell'impresa agricola, non erano dovuti e ciò ha determinato sostanzialmente una distrazione dei relativi fondi rispetto alla finalità alla quale gli stessi erano preordinati, ovvero il sostegno delle attività agricole, con conseguente responsabilità in capo ai suddetti convenuti per aver prodotto un danno erariale pari a quanto percepito.

Le sommarie informazioni testimoniali dei soggetti proprietari privati (cfr. All. 1, Atto di citazione, pp. 406-480) e le comunicazioni dei soggetti

proprietari pubblici acquisite dalla P.G. nel corso delle indagini penali con riferimento ai terreni dichiarati nelle DUP 2011, 2012 e 2013 (cfr. All. 1, Atto di citazione, pp. 387-405) hanno consentito al Requirente di provare in modo incontrovertibile che né la società agricola semplice “Camemi” né il sig. Steccato Vattumè Giuseppe avevano la disponibilità giuridica di una parte consistente delle particelle dei terreni dichiarati nelle suddette DUP oggetto di causa in violazione della disciplina richiamata nel punto 2.2. e con le conseguenze illustrate nel punto 2.3.

Infatti, con riferimento ai soli terreni appartenenti al demanio della Regione Siciliana, è stato provato che, oltre il 29 per cento della consistenza aziendale dichiarata nella DUP 2011 e oltre il 50% della consistenza dichiarata nelle DUP 2012 e 2013, era composto da terreni di cui i due suddetti convenuti non avevano alcuna disponibilità giuridica. A tali terreni del demanio regionale vanno aggiunti quelli di proprietà dei soggetti privati dichiarati nelle suddette DUP per i quali è stato accertato l’assenza di un titolo giuridico di disponibilità in capo alla società agricola semplice Camemi e al suo socio amministratore e rappresentante legale Steccato Vattumè Giuseppe.

Appare evidente che la fattispecie vada ben oltre quella della dichiarazione eccessiva intenzionale per integrare quella prevista dalla suddetta clausola generale di elusione *ex art. 60 Reg. Ue 1306/2013*, essendo stata provata la condotta artificiosa e fraudolenta ivi prevista.

Di conseguenza, dal combinato disposto della suddetta disciplina unionale e di quella nazionale *ex art. 75 d.P.R. 445/2000 ed art. 3, co. 1, L. 898/1986* ne consegue che tutti contributi erogati per le campagne 2011, 2012 e 2013 alla convenuta società agricola semplice “Camemi” sono indebiti e debbono essere

restituiti, avendo l'AGEA subito un danno patrimoniale diretto rappresentato dall'intero ammontare di tali contributi erogati in assenza dei requisiti previsti dalla richiamata normativa.

Tale pregiudizio erariale è da ricondurre causalmente alle dichiarazioni fraudolente del convenuto Steccato Vattumè Giuseppe n.q. di socio amministratore unico e rappresentante legale della suddetta società agricola effettuate nella piena consapevolezza della divergenza tra la reale situazione di fatto e quella dichiarata.

Inoltre, l'abnormità delle dichiarazioni non veritiere consente di affermare che tali condotte illecite rivestono sicuramente natura dolosa, in quanto tenute con la coscienza e volontà di conseguire vantaggi illeciti e di arrecare danno al pubblico erario.

Infine, non è revocabile in dubbio che nella vicenda ricorra un'ipotesi di occultamento doloso del danno *ex art. 1, co. 2, L. 20/1994*.

3.2. Parimenti il Collegio ritiene, altresì, che sussistano tutti gli elementi della responsabilità amministrativa per tale danno erariale anche nei confronti della convenuta La Paglia Salvatrice, responsabile negli anni 2011, 2012 e 2013 della sede operativa del CAA AGCI Enna 001 (oggi CAA Liberiagricoltori Enna 001) la quale ha gestito le domande di pagamento e le relative schede di validazione del fascicolo aziendale della società agricola semplice "Camemi" nel periodo oggetto di causa.

3.2.1. A tal proposito è necessario richiamare la disciplina di riferimento recata dal disposto dell'art. 3-*bis* D.lgs. 165/1999 (rubricato "Centri autorizzati di assistenza agri-cola"), dal decreto MIPAAF 27 marzo 2001 (recante "Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei

centri autorizzati di assistenza agricola”), dall’art.13, co.1, D.lgs. 99/2004 e dal decreto MIPAAF 27 marzo 2008 (recante “Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola”).

Il richiamato art. 3-bis, al comma 1 assegna ai CAA, con riferimento alle imprese agricole da cui ricevono mandato scritto, le seguenti attività “a) *tenere ed eventualmente conservare le loro scritture contabili; b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN; c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati*” mentre al comma 3 stabilisce che per lo svolgimento delle predette attività essi abbiano la “*responsabilità della identificazione del produttore e dell’accertamento del titolo di conduzione dell’azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati”.* Analoghe responsabilità vengono ribadite dall’art. 2, co.2 del decreto MIPAAF 27 marzo 2001 e dall’art. 2, co.2 del decreto MIPAAF 27 marzo 2008.

L’art. 13, co.1, D.lgs. 99/2004 prevede che “*L’aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, attraverso procedure certificate del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), può essere effettuato [...] dai soggetti di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, sulla base di apposite convenzioni stipulate con l’Agenzia per le erogazioni in*

agricoltura (AGEA). Per qualsiasi accesso nel fascicolo aziendale elettronico, finalizzato all'aggiornamento delle informazioni ivi contenute, è assicurata l'identificazione del soggetto che vi abbia proceduto”.

A ciò si aggiunga che l'art. 25, co. 2 D.l. 5/2012, come convertito in legge, ha previsto che *“I dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, e successive modificazioni, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento”.*

In attuazione del richiamato art.13, co. 1, D.lgs. 99/2004 in materia di gestione del fascicolo aziendale, l'AGEA ha predisposto annualmente delle convenzioni quadro sottoscritte dai diversi CAA, nelle quali sono stati previsti ulteriori compiti e obblighi in capo ai Centri autorizzati di assistenza agricola. Dalla richiamata disciplina emerge, quindi, che i CAA, nell'ambito del procedimento finalizzato alla richiesta di contributi agricoli, svolgono fondamentali funzioni di pubblico interesse su delega dell'AGEA finalizzate a garantire un'acquisizione di documentazione regolare, ordinata e completa, anche in considerazione del fatto che i dati contenuti nel fascicolo aziendale elettronico fanno fede nei confronti delle PP.AA. interessate, per cui queste informazioni debbono essere dotate del più elevato livello possibile di attendibilità.

Nella richiamata sequenza procedimentale i due principali documenti prodotti dal CAA sono la scheda di validazione del fascicolo aziendale e la domanda unica di pagamento.

La scheda di validazione certifica la consistenza aziendale e viene compilata direttamente sul portale SIAN dal CAA mandatario. Il documento viene, quindi, archiviato telematicamente nello stesso portale ed una copia, stampata e firmata dal responsabile del CAA e dall'agricoltore, viene custodita presso la sede operativa del CAA mandatario. La scheda di validazione indica il numero e la tipologia delle estensioni fondiari condotte, descrivendone la tipologia, la destinazione catastale (pascoli, boschi, seminativi, ecc.) e il titolo di disponibilità giuridica (proprietà, comodato, locazione, concessione, ecc.).

Il sistema trasferisce poi automaticamente i dati inseriti nel fascicolo aziendale e nella scheda di validazione all'interno dei singoli campi della DUP annuale, che viene compilata direttamente sul Portale SIAN dal CAA. Quest'ultimo provvede, quindi, a trasmettere telematicamente i dati della domanda mediante apposite funzionalità direttamente tramite il portale SIAN. L'istanza risulta archiviata telematicamente nello stesso portale ed una copia, stampata e firmata dall'agricoltore, è custodita dall'intermediario con la relativa documentazione giustificativa.

Da quanto detto emerge che il ruolo del CAA non è quello di mero trasmettitore dei documenti consegnati dal titolare dell'impresa agricola per l'elaborazione del fascicolo aziendale e della domanda di pagamento ma è quello di accertare la regolarità delle dichiarazioni rese dall'imprenditore, al fine di avviare le relative istanze di finanziamento verso un "percorso di legalità/regolarità".

Ne deriva che i CAA tramite i responsabili di sede ed i relativi operatori abilitati devono svolgere tutte le verifiche che, in relazione alle specificità del caso concreto, permettano di accertare l'effettiva sussistenza delle condizioni di accesso al sostegno, prima fra tutte l'effettiva titolarità giuridica dei fondi dichiarati.

A ciò si aggiunga che la certificazione catastale o altra documentazione ufficiale prevista con equivalenza probatoria circa la titolarità della conduzione dei terreni deve essere inserita dal CAA nel fascicolo cartaceo del produttore, custodita dallo stesso e messa a disposizione degli incaricati delle verifiche e dei controlli previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

3.2.2. Tanto premesso, va certamente affermata la responsabilità della convenuta La Paglia Salvatrice la quale, violando palesemente gli obblighi incombenti sui CAA di appartenenza, ha scientemente omesso ogni verifica sui titoli di conduzione vantati dalla Società agricola semplice "Camemi" e dal suo socio amministratore Steccato Vattumè Giuseppe, contribuendo in modo determinante alla causazione dell'illecito erariale di cui è causa.

La gravità della condotta della sig.ra La Paglia Salvatrice e la consapevolezza della truffa in danno all'AGEA emerge con chiarezza dagli elementi fattuali evidenziati dalla Procura contabile e acquisiti nell'attività d'indagine svolta dalla P.G.

In primo luogo, viene in evidenza il fatto che in data 9 luglio 2015 durante le attività di sequestro *ex art. 253 c.p.p.* condotte dalla P.G. su delega dell'A.G., non è stato rinvenuto nel fascicolo cartaceo della Ditta beneficiaria dei contributi agricoli nessuno dei documenti giustificativi della conduzione della superficie aziendale dichiarata nelle DUP 2011, 2012 e 2013 e nelle relative

schede di validazione del fascicolo aziendale, cosa che porta questo Collegio a ritenere che i titoli di conduzione dei terreni dichiarati nelle suddette domande di pagamento e nelle relative schede di validazione del fascicolo aziendale oltre che falsi siano stati del tutto inesistenti e che la convenuta La Paglia abbia validato e inserito a sistema le domande di aiuto e i relativi fascicoli aziendali in assenza della necessaria documentazione probatoria permettendo in modo cosciente l'attuazione della frode a danno dell'AGEA.

In secondo luogo, viene in evidenza il fatto che, sulla base delle circolari dell'AGEA richiamate nella punto 2.2., per i terreni di proprietà pubblica non era possibile allegare quale titolo giustificativo una dichiarazione sostitutiva di atto notorio come fatto nelle DUP 2011 e 2012 con riferimento alla dichiarazione di disponibilità giuridica dei terreni del demanio regionale.

In ultimo, viene in evidenza che per le campagne 2011 e 2012 la convenuta La Paglia ha permesso la gestione e l'inserimento telematico delle relative DUP oggetto di causa da parte dell'operatore della sede del CAA AGCI Enna 001, sig.ra Steccato Vattumè Nadia, in palese violazione della disciplina di riferimento in materia di conflitto di interessi essendo quest'ultima la figlia del socio amministratore Steccato Vattumè Giuseppe della Società agricola semplice richiedente e beneficiaria dei contributi oggetto di causa per le due suddette campagne agricole.

Alla luce delle suddette considerazioni, risulta evidente che la condotta della sig.ra La Paglia integra gli estremi del dolo, in quanto la stessa con coscienza e volontà ha omesso i controlli di competenza rendendosi pienamente partecipe e sostenendo in maniera determinante il meccanismo fraudolento che ha portato la Società agricola semplice e il suo socio amministratore a

percepire indebitamente i contributi agricoli oggetto di contestazione.

Sussiste, pertanto, la responsabilità amministrativa della sig.ra La Paglia Salvatrice che va, quindi, condannata in solido con la Società agricola semplice “Camemi” e il sig. Steccato Vattumè Giuseppe al pagamento dei contributi FEAGA relativi alle campagne agricole 2011, 2012 e 2013 percepiti in modo indebito.

4. Conclusivamente, per tutto quanto sopra, il Collegio accoglie la domanda formulata dalla Procura regionale nei confronti della Società agricola semplice “Camemi”, del sig. Steccato Vattumè Giuseppe e della sig.ra La Paglia Salvatrice che, pertanto, vanno condannati in solido al pagamento del risarcimento del danno erariale in favore dell’AGEA nella misura di euro 91.894,13 oltre alla rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla data di percezione dei contributi come specificato nella parte in fatto e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali sulla somma così rivalutata, da calcolarsi da quest’ultima data sino all’effettivo soddisfo.

5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore dello Stato come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta dalla Procura regionale

- condanna in solido la Società agricola semplice “Camemi”, il sig. Steccato Vattumè Giuseppe e la sig.ra La Paglia Salvatrice al pagamento in favore dell’AGEA della somma pari a euro 91.894,13

(*novantunomilaottocentonovantaquattro*/13), maggiorata della rivalutazione

monetaria, determinata secondo gli indici ISTAT sugli importi ricevuti a

decorrere dalla data di pagamento come sopra specificato e sino alla data di

pubblicazione della presente sentenza, e degli interessi legali sulla somma così

rivalutata, da calcolarsi da quest'ultima data fino all'effettivo soddisfo;

- condanna i convenuti al pagamento, in solido, in favore dello Stato delle

spese di giustizia, che si liquidano in euro 930,90 (*novecentotrenta*/90).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 13 novembre 2024.

Il Giudice estensore

La Presidente

Gaspere Rappa

Anna Luisa Carra

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 30 dicembre 2024

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

(*f.to digitalmente*)